	MODULO	Segnalaz.cessione cane (VETA.MO.2454.01).doc
		pag1/2

Allegato 4

**REGIONE PIEMONTE
ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)**

**SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE (Art. 3)
AUTOCERTIFICAZIONE**

Al Servizio Veterinario dell' **ASL VC**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____ prov _____

indirizzo completo

telefono _____ documento di identità tipo _____ numero _____

codice fiscale _____

e-mail _____

in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

identificato con il microchip n. _____

identificato con il tatuaggio n. _____

DICHIARA

di cederne **la proprietà** **la detenzione**

al Signor/alla Signora _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____ prov _____

indirizzo completo

telefono _____ documento di identità tipo _____ numero _____

codice fiscale _____

e-mail _____

che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa vigente.


Firma nuovo proprietario/detentore ⁽¹⁾

Firma proprietario/detentore cedente ⁽¹⁾

Data _____

- In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Stesura:	Verifica:	Autorizzazione:	Emissione:
SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			

 ASL Vercelli	MODULO	Segnalaz.cessione cane (VETA.MO.2454.01).doc
		pag2/2

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI SUL RETRO DEL MODULO

Allegato 4 - retro

- **Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.**
L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:
 - ⇒ dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
 - ⇒ da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
- **Obblighi detentori cani.**
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
- **Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.**
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.
- **Proprietari di cucciolate.**
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
- **Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.**
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
- **Cessione definitiva o morte del cane.**
I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
- **Smarrimento del cane.**
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
- **Canini non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.**
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679

Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali ("GDPR") prevede la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.

Finalità - Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di esecuzione di obblighi di legge ai sensi degli artt. 6, c. 3, lett. b del GDPR in base alla Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari" e alla Legge regionale 9 aprile 1987, n. 25 "Organizzazione della vigilanza nel settore igienico sanitario e veterinario per specifiche indagini in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonché di igiene e sicurezza del lavoro", nonché per interesse pubblico art. 2-sexies, comma 2, lett "u" e "v" D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l'espletamento del procedimento.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione.

Il **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito "ASL VC"), con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli; le attività di trattamento sono effettuate dal Servizio Veterinario, Area A, sede di Santhià -Vercelli - Borgosesia (VC). I diritti dell'interessato possono essere esercitati inviando una mail all'indirizzo protocollo@aslvc.piemonte.it

Il titolare ha nominato un **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**, contattabile all'indirizzo dpo@aslvc.piemonte.it

La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ha il diritto di presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il diritto di ottenere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti Responsabili e autorizzati al trattamento dei Suoi dati personali.

L'informativa completa è disponibile sul sito <http://www.aslvc.piemonte.it>.

Stesura:	Verifica:	Autorizzazione:	Emissione:
SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026	SSD Veterinario Area A – Maggio 2026
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			